



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00751/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dal sig. Salvatore Vacirca contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Procura Federale FISE avverso il provvedimento della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello della FISE, depositato il 2 luglio 2019, pubblicato e notificato alle parti il 10 luglio 2019, nella parte in cui la Corte, rigettando il reclamo del suddetto ricorrente, ha riformato *in peius* la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale (con la quale al ricorrente, quale istruttore federale, era stata irrogata la sanzione della sospensione dalla qualifica di istruttore federale per un periodo di mesi quattro ex art. 6, lettera e), R.G.), condannando il medesimo ricorrente alla sanzione minima edittale di due anni di sospensione dall'attività agonistica, da ogni carica o incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, oltre all'ammenda pari ad € 10.000,00, da detrarre quanto già eventualmente scontato e/o pagato.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, sig. Salvatore Vacirca.

Condanna la FISE, nella persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE  
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 24 settembre 2019.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face